

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile

Sentenza 14 luglio 2017, n. 17511

Massima

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Atti sottoposti ad approvazione od omologazione ed atti equiparati - In genere verbale di conciliazione giudiziale - Imposta dovuta - Accertamento del contenuto dell'accordo - Necessità - Fattispecie.

Il verbale di conciliazione giudiziale, equiparato alla sentenza passata in giudicato dall'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, deve essere tassato con l'imposta di registro adeguata al contenuto causale dell'accordo ivi recepito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto il verbale di conciliazione soggetto ad imposta di registro fissa, ex art. 4 Tariffa, Parte I, del d.P.R. n. 131 del 1986, e non proporzionale, ai sensi dell'art. 8 della medesima Tariffa, trattandosi di un atto di assegnazione della titolarità aziendale ad un socio e non già di pagamento di somme di denaro).

Integrale

IMPOSTE INDIRETTE - IMPOSTA DI REGISTRO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla - Presidente

Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere

Dott. CARBONE Enrico - rel. Consigliere

Dott. FASANO Annamaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 512/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliata;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in (OMISSIS), per procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in (OMISSIS), per procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 109/50/10 depositata l'8 settembre 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 giugno 2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Uditi gli Avv.ti (OMISSIS) per la ricorrente e (OMISSIS) per il controricorrente (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

In accoglimento dell'appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), la Commissione tributaria regionale della Lombardia annullava l'avviso di liquidazione loro notificato per imposta proporzionale di registro su verbale di conciliazione giudiziale tra i medesimi stipulato in data 28 maggio 2008.

Rovesciando la ratio decidendi di primo grado, il giudice d'appello affermava che il verbale di conciliazione avrebbe dovuto essere tassato in misura fissa, avendo ad oggetto una cessione di quote tra soci.

L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi.

I contribuenti resistono mediante distinti controricorsi; (OMISSIS) ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 37, articolo 8 tariffa parte I, per aver il giudice d'appello escluso la tassazione proporzionale del verbale di conciliazione nonostante questo prevedesse l'obbligo di una parte di versare all'altra una somma di danaro.

1.1. Il motivo e' infondato.

Il verbale di conciliazione giudiziale deve essere tassato con l'imposta di registro adeguata al contenuto dell'accordo che vi e' recepito (Cass. 29 febbraio 2008, n. 5480, Rv. 602126).

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 37 equipara la conciliazione giudiziale alla sentenza passata in giudicato, ma detta equiparazione deve essere coordinata con le previsioni di tariffa, le quali, rapportandosi al contenuto economico dell'atto, esprimono gli indici di capacita' contributiva.

Correttamente, quindi, il giudice d'appello ha ritenuto infondata la pretesa erariale di tassare il verbale di conciliazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS) con l'aliquota proporzionale del 3% prevista per la "condanna al pagamento di somme" (articolo 8 tariffa parte I).

Detta pretesa astraie il negozio conciliativo dalla causa societaria, viceversa evidenziata dal verbale tassato e non contestata dal fisco: l'obbligo pecuniario del (OMISSIS) corrisponde alla liquidazione della quota sociale della (OMISSIS), sicche', trattandosi essenzialmente dell'assegnazione della titolarita' aziendale a un socio, l'imposta di registro deve liquidarsi in misura fissa ex articolo 4 tariffa parte I (Cass. 16 febbraio 2007, n.

3670, Rv. 596876).

2. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso denunciano omissioni motivazionali, per non aver il giudice d'appello chiarito la natura sostanziale dell'atto recepito dal verbale, che, ove qualificabile come transazione, sconfiggerebbe ancora un'imposta proporzionale.

2.1. I motivi sono inammissibili.

Il giudice d'appello ha interpretato il negozio conciliativo alla stregua di una liquidazione di quota sociale per recesso; la difesa erariale non può rivisitare in sede di legittimità questo esito interpretativo, senza neppure dedurre una specifica violazione di canoni ermeneutici.

3. Il ricorso deve essere respinto, con aggravio di spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che per compensi liquida in Euro 4.000,00 a favore di (OMISSIS) e in Euro 5.000,00 a favore di (OMISSIS), oltre spese generali al 15% e accessori di legge per entrambi.